

Comune di Napoli
III Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE INSISTENTI
NELL'AMBITO DEI GRANDI PARCHI CITTADINI.
ANNUALITÀ 2011-2012**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle alberature insistenti nell'ambito dei grandi parchi cittadini per le annualità 2011-2012.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata presunta di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla data di ricezione del primo ordinativo. Gli interventi di manutenzione saranno effettuati a seguito di ordinativi parziali. Ciascun ordinativo indicherà i servizi da eseguirsi, l'importo presunto ed il termine concesso per l'esecuzione degli stessi. Se dovesse presentarsi una qualunque eventuale circostanza per la quale non si potranno compiere i servizi nel termine fissato, l'aggiudicatario dovrà chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non avrà diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 336.715,00 esclusa IVA al 20% pari a € 67.343,00, per complessivi € 404.058,00 compresa IVA, e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato, così distribuito:

- Bilancio 2011 – Codice Intervento 1090603 – Capitolo 27610 per € 202.031,00 compresa IVA;
- Bilancio 2012 – Codice Intervento 1090603 – Capitolo 27610 per € 202.027,00 compresa IVA;

ART. 4 – RIPARTIZIONE IN LOTTI, PREZZI UNITARI E DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI

L'appalto è costituito da un unico lotto, per le quantità presunte indicate nella allegata tabella "Allegato A", composta da n. 3 (tre) pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi consisteranno in:

- riequilibrio ed apertura della chioma, con tagli che non dovranno interessare branche di ordine inferiore al terzo, anche con l'utilizzo della tecnica del tree-climbing;
- spalcatura di conifere, apertura chiome, eventuale eliminazione nidi di processionaria, depignazione a carico dei *Pinus*, anche con l'utilizzo della tecnica del tree-climbing;
- rimonda dal secco ed eliminazione branche cariate e a rischio crollo;
- abbattimento di soggetti arborei anche con l'utilizzo della tecnica del tree-climbing;
- sagomatura a carico di soggetti (es. *Q. ilex*, *cupressus*, *thuya*) facenti parte di alberate;

- riduzione di essenze rampicanti (*glicine, bougainvillea*), anche con l'utilizzo della tecnica del tree-climbing;
- eventuale posizionamento di tiranti o cravatte per la messa in sicurezza;
- estirpazione ed eliminazione ceppaie
- V.T.A. visivo e strumentale;
- censimento patrimonio arboreo;
- Trattamenti fitosanitari da eseguirsi mediante la tecnica della endoterapia, con iniezioni al tronco di idonei principi attivi per la lotta ai fitoparassiti;
- Abbattimento e/o eliminazione parti malate di palme attaccate dal *Rhyncophorus ferrugineus* e relativo smaltimento, da eseguirsi secondo la normativa vigente.

Tutti gli interventi comprenderanno la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta. Sono fatte salve eventuali speciali prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dall'Amministrazione.

ART. 6 – SITI DI INTERVENTO

Le operazioni di verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria avranno ad oggetto alberature esistenti all'interno dei parchi urbani ed in ambiti esterni ad essi. I siti interessati ricadono presumibilmente all'interno del seguente elenco:

- 1) Zona Est: Parchi De Filippo, Troisi, De Simone, Aquino, piccoli parchi ed aree a verde, scuole, cimiteri, assi viari principali e secondari siti in prossimità;
- 2) Zona Centro: San Giovanni a Carbonara, Parco Re Ladislao, Villa Comunale, Parco Mascagna, giardini Piazza Cavour, Porta Capuana, Rotonde Capodimonte ed altri, scuole, ambiti cimiteriali ed assi viari principali e secondari limitrofi
- 3) Zona Nord: Parco Scampia, Villa Vittoria, Marianella, Buglione, Via Nicolardi, Lieti, giardini Piazzale Cardarelli, Tina Pica, altri giardini ed aree a verde, scuole, ambiti cimiteriali (Miano, Secondigliano, Chiaiano), assi stradali limitrofi principali e secondari;
- 4) Zona Ovest: Parco Virgiliano, Falcone e Borsellino, Attianese, scuole, Cimiteri Soccavo e Pianura, aree a verde Rione Traiano, assi viari principali e secondari limitrofi, scuole;

Tali siti sono puramente indicativi e possono essere sottoposti a modifiche e variazioni dovute ad esigenze di servizio, nel limite degli importi stanziati.

Tutti i soggetti partecipanti alla gara dovranno eseguire dei sopralluoghi preliminari presso i siti oggetto di intervento, in special modo negli ambiti cimiteriali, lungo le principali arterie stradali cittadine provviste di alberature di alto fusto nonché presso le strutture scolastiche con difficoltà di accesso a mezzi ed autocarri, elencate a titolo di esempio all'art. 9 del presente CSA.

In relazione a ciò i soggetti partecipanti dovranno produrre apposita attestazione di presa visione dei luoghi.

Le operazioni di manutenzione a carico delle alberature scolastiche, salvo diverse indicazioni della Stazione appaltante, dovranno essere eseguite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, anche in deroga a quanto previsto dalla O.S. 1243/05. Altrettanto dicasi per le attività di manutenzione a carico delle alberature negli ambiti cimiteriali.

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE POTATURE

Le tipologie di interventi da effettuare e le tecniche di potatura da utilizzare, su indicazione dell'Amministrazione, saranno i seguenti:

A) Potatura di riequilibrio e mantenimento chioma

Consiste nell'asportazione totale dei rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto ad altri tipi di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto di rami;

B) Rimonda del secco

Viene utilizzata sugli esemplari arborei che denotano presenza di branche, rami o parti apicali secche e consiste nell'asportazione delle porzioni vegetative morte od in fase di deperienza. Include anche l'asportazione delle infruttescenze delle conifere, con particolare riguardo a quelle di *Araucaria*.

Nelle operazioni di rimonda del secco dalle conifere è prescritta anche l'asportazione dei nidi di processionaria, e la successiva distruzione;

C) Potatura palme

Consiste nella eliminazione di uno o più verticilli di foglie, nonché di tutte le infiorescenze e delle infruttescenze secche. Essa viene completata dalla pulizia dello stipite e formazione di capitello alla francese, o della semplice scalpellatura dei piccioli;

D) Potatura delle conifere

E' volta, nella salvaguardia dell'aspetto caratteristico delle chiome, all'eliminazione delle parti secche, compromesse, dei rami incrociati e di quelli in via di abbandono. Deve conseguire, nel caso in particolare del genere *Pinus*, la finalità di rendere la chioma equilibrata e ben penetrabile dai venti;

E) Eliminazione branche cariate

Consiste nell'asportazione di branche interessate da fenomeni di degenerazione dei tessuti legnosi, fino a garantire l'eliminazione della porzione interessata;

F) Potatura in forma obbligata

Esempio a spalliera, sagomatura di alberate a lecci, sagomatura dei cipressi;

G) Abbattimento di alberi:

- in area accessibile ad automezzi. Consiste nel taglio progressivo della chiome e del tronco, fino al carico ed al trasporto dei materiali di risulta;
- in area inaccessibile ad automezzi. Consiste nel tagli progressivo delle chiome e del tronco, in treeclimbing, con sezionamento d asporto del materiale fino al sito di carico ed al successivo trasporto;

H) Abbattimento di Palme infestate da “punteruolo rosso” : la procedura di abbattimento deve essere conforme, in tutte le sue parti alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 54 del D.L. 214/2005 nonché alla prescrizioni impartite dal Se.Si.R.C.A. della Regione Campania;

D) Trattamenti fitosanitari endoterapici dovranno essere eseguiti mediante iniezioni al tronco di principi attivi autorizzati ed idonei a garantire l'abbattimento di almeno l' 80 % delle popolazioni fitoparassite. Le verifiche dei risultati attesi dovranno essere eseguite congiuntamente ad almeno 10 giorni di distanza dal trattamento. Preventivamente su richiesta della Direzione Lavori dovrà essere esibita la scheda tecnica del prodotto;

Per quanto concerne gli interventi di tipo cesorio, essi dovranno essere eseguiti rispettando il collare di corteccia del ramo e senza lasciare monconi. Allo scopo di ridurre la possibilità di aggressione da parte dei funghi agenti di carie del legno o di altre patologie, i tagli di diametro superiore a cm. 5 dovranno essere cicatrizzati con prodotti a base di resine naturali ed eventualmente, su richiesta dell'Amministrazione, saranno trattati con fungicidi.

Tutte le operazioni dovranno essere condotte da personale idoneo ad espletare l'intervento secondo la modalità operativa scelta dall'aggiudicatario.

Gli abbattimenti dovranno essere realizzati in maniera controllata a salvaguardia dei manufatti circostanti.

ART. 8 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I servizi che dovranno essere eseguiti, sono suddivisi in tre distinte tipologie d'intervento:

Immediati: segnalati tramite comunicazione verbale o telefonica, confermata successivamente da ordine di servizio da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali interventi ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, senza diritto ad ulteriori compensi;

Urgenti: segnalati tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da iniziare entro ventiquattro ore dalla data di comunicazione, senza diritto ad ulteriori compensi;

Programmati: individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione, da iniziarsi comunque entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. In particolare, per gli interventi richiesti nei plessi scolastici, i servizi devono essere resi durante i periodi di vacanza scolastica, salvo indisponibilità dei responsabili dei plessi suddetti.

In ogni caso la Stazione appaltante potrà assegnare un termine ultimo per l'esecuzione di ciascun Ordinativo. Per ogni giorno di ritardo potrà essere imposta una penale di €100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto (art. 26 CSA).

Ai fini del rispetto del cronoprogramma, dei termini imposti negli ordinativi e dei termini previsti dall'O.S. n. 1243/05, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, di organizzare e gestire contemporaneamente 3 (tre) cantieri di potatura in città, da concludersi entro i tempi previsti dalla Stazione appaltante, senza diritto ad ulteriori compensi.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Sarà cura dell'aggiudicatario valutare le modalità operative di realizzazione degli interventi, anche in considerazione dell'ubicazione dei soggetti arborei in aree a grande traffico, pedonali o di accesso limitato, anche ai sensi dell'art. 13 del presente C.S.A..

Nell'ambito dei siti elencati all'art. 6, gli interventi in aree ad accesso limitato potranno essere ad esempio previsti: nella scuola “Poerio” 1° CD; nel cimitero di Poggioreale zona Uomini Illustri”, fondo “Morra”, ecc; Cimiteri di Barra, di San Giovanni, di Ponticelli, di Secondigliano; scuola Media S. Maria di Costantinopoli; Chiostrì dell'ex ospedale della Pace, della scuola Materna di via Settembrini, di sant'Eligio, ecc; Parco Re Ladislao, Scuola Bovio di Via S. Giovanni a Carbonara; Scuola Maria Cristina di Savoia.

Cedono a carico dell'aggiudicatario tutti gli aspetti attinenti all'organizzazione dei cantieri di lavoro, ivi comprese le relazioni ed i rapporti da intraprendere con il Servizio di Polizia Locale per l'eventuale assistenza su strada. Tutto secondo le normative vigenti, tra cui il “Manuale operativo delle procedure per l'apertura dei cantieri e la realizzazione di eventi sulla sede stradale”, adottato con Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 21/06/06.

Rientra in tale ambito la predisposizione e l'allestimento dei cantieri mobili, anche su strada ed in presenza di spazi per la sosta delle auto, la cui rimozione, a cura del servizio di Polizia Locale, potrà avvenire previa adozione tempestiva di tutte le procedure preliminari previste dalla normativa.

ART. 10 – STATI DI PERICOLO ED IMPREVISTI

L'aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente alla stazione appaltante eventuali esiti di incendio, danni meccanici, patologie di rilievo, fenomeni di scollamento radicale e qualunque altro evento che possa inficiare la stabilità dell'albero oggetto di intervento, realizzando repertorio fotografico del soggetto.

Sarà inoltre cura dell'aggiudicatario, su disposizione della stazione appaltante ed a salvaguardia della pubblica incolumità, realizzare l'interdizione dei luoghi circostanti la pianta, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di segnalare qualunque patologia o attacco parassitario per i quali siano previsti interventi di lotta obbligatoria.

ART. 11 – RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

Tutti i partecipanti alla gara d'appalto devono essere in possesso di certificato comprovante l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione ed al carico dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto contestualmente agli interventi di taglio; provvederà inoltre al trasporto a rifiuto degli stessi in discarica autorizzata in base alla normativa vigente ed al loro corretto smaltimento.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare precisa dichiarazione in merito a rapporti contrattuali in essere con siti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti vegetali legnosi ed erbacei, ivi compresi quelli derivanti da palme attaccate dal *Rhynchophorus ferrugineus*.

ART. 12 - ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'APPALTATORE E SITUAZIONI DI EMERGENZA

In situazioni di emergenza e su richiesta telefonica e successiva conferma mezzo fax, della Stazione appaltante, l'appaltatore, dovrà garantire nell'arco delle 24 ore, quindi anche

anche al di fuori del normale orario lavorativo, l'operatività di una squadra tipo, con il supporto di macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento di messa in sicurezza, in situazioni di pericolo derivante da alberi.

In particolare dovrà essere assicurata l'operatività sul posto entro 1 (una) ora di una squadra tipo così composta:

- n. 1 assistente tecnico dell'appaltatore (figura responsabile);
- n. 1 operaio specializzato;
- n. 1 operaio qualificato;
- n. 1 operaio comune.
- n. 2 autisti specializzati (autocarro e piattaforma aerea)

In caso di comprovata necessità l'appaltatore dovrà utilizzare altro personale oltre quello di cui alla squadra tipo. Qualora un mancato e/o ritardato intervento sia causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, l'amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'appaltatore per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

Anche in tali situazioni, l'aggiudicataria è tenuta al rispetto, oltre che del Codice della Strada, anche dei contenuti dell' art. 9 del presente C.S.A.

ART. 13 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese negli importi di cui alla allegata tabella “Allegato A” al presente Capitolato, e perciò a carico dell'appaltatore:

- 1) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, incluso il trasporto manuale dei materiali di risulta verso gli autocarri utilizzati per la rimozione, fino ad una distanza di 400 mt. dalla pianta (caso in cui l'intervento di taglio venga eseguito a carico di piante ubicate in luoghi ad accessibilità pedonale);
- 2) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
- 3) le spese relative alla realizzazione dei cantieri mobili, nonché alla segnaletica ed alla illuminazione;
- 4) le spese per diritti di passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni;
- 5) le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza della normativa vigente;
- 6) spese relative allo smaltimento di ogni genere di materiale di risulta derivante dagli interventi ordinati

ART. 14 – VARIAZIONI NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di modificare eventualmente il numero dei soggetti interessati dalle operazioni di manutenzione, nonché la tipologia degli interventi, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che l'aggiudicatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dovranno essere comunque rispettate tutte le disposizioni di cui alla normativa vigente.

ART. 15 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
- Raggruppamenti temporanei d'impresе (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
- Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
- Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);
- Operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato

è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Tutti i soggetti che hanno intenzione di partecipare alla presente gara d'appalto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dimostrare mediante idonea documentazione da allegare in fase di presentazione dell'offerta economica:

- a) almeno due dipendenti in organico formati all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività previste nella presente gara d'appalto, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE;
- b) almeno due dipendenti in organico in possesso della tessera professionale di abilitazione all'acquisto ed uso dei presidi fitosanitari;
- c) possesso di almeno una piattaforma aerea dallo sviluppo pari ad almeno mt. 25 e di una piattaforma aerea tipo “ragno” dallo sviluppo pari ad almeno mt. 25;
- d) possesso dell'attrezzatura necessaria all'espletamento dei trattamenti fitosanitari per aspersione su esemplari arborei di altezza fino a mt. 25;
- e) possesso di dipendenti in organico, attrezzature ed automezzi sufficienti alla conduzione di due cantieri contemporaneamente, nell'ambito dell'appalto in oggetto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti
con importo superiore a €250.000
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,

- quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
 - e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
 - f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
 - g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
 - h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, Amm.nevo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”*

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'ammontare del prezzo base dell'appalto, a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.

Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l'A.T.I..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara, mentre per l'aggiudicatario sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell'offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed

espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 18 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 19 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli

artt. 82 e 86 comma 3-ter) del D. Lgs 163/06, e fino a concorrenza dell'intero importo stanziato, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, e che ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, sempre in presenza di almeno una offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L'appalto vincola l'aggiudicatario all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/02, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

ART. 21 – ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicatario, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Gare d'Appalto del Comune di Napoli.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell'aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate medio tempore.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 22 – ULTERIORI ONERI DI CARATTERE GENERALE

Fra gli oneri di carattere generale a carico dell'appaltatore, si richiamano in particolare i seguenti:

- disporre per il transennamento, anche notturno e la delimitazione delle aree di lavoro anche in presenza di aree destinate alla sosta delle auto;
- provvedere alla affissione degli avvisi relativi alle date degli interventi su strada ai fini del divieto di sosta nelle aree di cantiere;
- mantenere la regolare continuità delle strade ed il regolare deflusso delle acque di ogni specie durante l'esecuzione degli interventi;

- apporre e mantenere le necessarie segnalazioni diurne e notturne così come prescritto dal vigente Codice della Strada;
- mettere a disposizione attrezzi e mano d'opera per l'esecuzione di prove e saggi sulle alberature oggetto d'intervento su richiesta dell'Amministrazione;
- prestarsi in ogni tempo alle prove alle quali l'Amministrazione intendesse assoggettare le piante oggetto degli interventi, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti incaricati, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati;
- fornire all'Amministrazione repertorio fotografico degli interventi nei vari stadi;
- adottare le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi, nonché, per evitare danni a beni pubblici e privati;

ART. 23 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 a cui espressamente si rinvia.

ART. 24 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

I prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri generali e particolari che possono derivare dai siti ove i servizi stessi vengono eseguiti; ci si riferisce agli interventi in ambienti i quali necessitano di specifiche cautele sia per la presenza di dipendenti al lavoro, sia per l'esistenza di suppellettili, macchine, apparecchiature ed impianti in esercizio.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per i servizi eseguiti e per quelli in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amm.ne Comunale.

L'Amministrazione, ad effettuata esecuzione dei servizi progressivamente richiesti, in rapporto agli ordinativi emessi e dopo i relativi collaudi effettuati dalla stazione appaltante, procederà al riscontro delle fatture, relative agli ordinativi corrispondenti.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa al Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicatario non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani sia per quelli di specifica competenza del Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Il Servizio Spese per Beni e Servizi provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani dovrà attestare al Servizio Gare d'Appalto la completa esecuzione e l'avvenuto collaudo del servizio complessivamente previsto in appalto.

Sarà cura infine del Servizio Gare d'Appalto – Area Forniture e Servizi redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 26 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario sarà passibile delle seguenti penalità nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo assegnato per l'esecuzione degli interventi di cui ai singoli ordinativi;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni caso di inadempienza dell'aggiudicatario circa l'ordine e la pulizia dei cantieri, la trasgressione agli ordini della stazione appaltante, la cattiva esecuzione dei servizi oltre l'obbligo di ovviare agli inconvenienti determinatisi, l'intralcio alle attività istituzionali dell'Ente nonché mancato e/o ritardato intervento in emergenza.

Ove l'importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore del servizio fornito, l'entità di tale penale non potrà eccedere la sopra accennata misura (1/3 del valore del servizio fornito).

L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 19.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio in appalto e di abituale trascuranza, l'Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART. 27 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette agli interventi oggetto dell'appalto.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di

trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 29 – DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 30 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le normative in vigore, ed inoltre è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/06.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- qualora venga accertato che l'aggiudicatario non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione del servizio.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Rosaria Guidi